

GAS FLUORURATI (F-GAS): IMPORTANTI NOVITÀ DAL 24.01.2019 E ABROGAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

La novità più rilevante è l'istituzione di una Banca dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate, esclusivamente per via telematica, le vendite di F-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

RIVENDITORI DI GAS FLUORURATI

Le imprese che effettuano la vendita di gas fluorurati, anche con modalità di vendita a distanza, dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché le indicazioni sugli utilizzatori finali, nonché la quantità e la tipologia di gas venduto.

INSTALLATORI E MANUTENTORI

Imprese e persone fisiche certificate, entro 30 giorni dall'installazione di apparecchiature contenenti F-gas, dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti: operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.

La comunicazione riguarderà l'installazione delle seguenti apparecchiature:

- apparecchiature fisse di refrigerazione;
- apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.

VALIDITÀ VECCHIE E NUOVE CERTIFICAZIONI

Importante sottolineare come i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore, restano validi sino alla loro naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati.

Il precedente registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito anch'esso dalle Camere di Commercio, continuerà ad esistere.

Il nuovo decreto introduce, per la prima volta, una novità: la cancellazione automatica dal Registro delle persone fisiche e delle imprese che risultano già iscritte alla data del 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto) ma non ancora certificate, le quali avranno tempo fino al 24 settembre 2019 (8 mesi dall'entrata in vigore del decreto) per conseguire la certificazione. Nel caso in cui le imprese non ottemperino a tale disposizione, la pena sarà, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro Telematico Nazionale.

POSSESSORI DI IMPIANTI (ES. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO/REFRIGERAZIONE, CELLE FRIGO, POMPE DI CALORE)

Si sottolinea che la DICHIARAZIONE ISPRA, relativa alle emissioni in atmosfera dei gas fluorurati, presentata annualmente dai soggetti obbligati entro il 31 maggio è abrogata, ma permane l'obbligo della tenuta dei Registri delle apparecchiature con i relativi controlli delle perdite sugli impianti contenenti una quantità di F-gas pari o superiore a 3 kg. I registri devono essere conservati

per cinque anni.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Sicurezza Lavoro, Igiene, HACCP

Data di creazione

18 Marzo 2019